

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4320 del 19/09/2019
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.M. 28 MARZO 2018, N. 69 - DITTA C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L. - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO E TOANO IN VIA SAN BARTOLOMEO N. 30
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4445 del 19/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.6681/2019

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**" - Villa Minozzo.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

Visto il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";

Vista la Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 59944 del 22/11/2013 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta **C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**, avente sede legale in Via San Bartolomeo n. 30- Loc. San Bartolomeo in Comune di Villa Minozzo – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via San Bartolomeo n. 30 in Comune di Villa Minozzo e Toano – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di produzione e vendita di calcestruzzo e conglomerati bituminosi;

Vista la richiesta della **C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**, avente sede legale in Via San Bartolomeo n. 30- Loc. San Bartolomeo in Comune di Villa Minozzo – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via San Bartolomeo n. 30 in Comune di Villa Minozzo e Toano – Provincia di Reggio Emilia , concernente **l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302), acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PG/2019/7108 del 19/02/2019 e successive integrazioni;

Preso atto che la comunicazione è relativa al trattamento e recupero di rifiuti di conglomerato bituminoso in recepimento del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e, a tale scopo, la ditta illustra la gestione del rifiuto avente codice EER 170302 ed aggiorna gli spazi indicati in planimetria, tenuto conto della nuova gestione del rifiuto medesimo, rispetto a quanto precedentemente gestito;

Ritenuto pertanto di aggiornare l'Allegato 2 relativamente al recupero rifiuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 59944 del 22/11/2013 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia;

Tenuto conto che la richiesta si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata;

Considerato che le modifiche sopra proposte non interessano valori soglia dei quantitativi di rifiuti, nè determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, dell'impianto ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Ritenuto su proposta del Responsabile del Procedimento che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13, presso l'impianto della ditta **C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.** ubicato nel Comune di **Villa Minozzo e Toano – Via San Bartolomeo n. 30**- Provincia di Reggio Emilia;

di sostituire l'Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti art. 216 di cui al D. Lgs. 152/2006" dell'AUA prot. n. 59944 del 22/11/2013 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, con il nuovo **"Allegato 2 Bis " unito al presente atto;**

di disporre che il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 145;

il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n. 59944 del 22/11/2013 per la Ditta C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.;

resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, prot. n. 59944 del 22/11/2013 rilasciata alla Ditta **C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.** ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 2 Bis – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta **C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI S.R.L.**
Impianto: Villa Minozzo – Toano – Via San Bartolomeo n. 30

Registro Provinciale Recuperatori n. **145**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 145 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 01/10/2004 a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:
 - comunicazione datata 28/06/2004, pervenuta il 10/07/2004 esercizio attività a far tempo dal 01/10/2004;
 - comunicazione datata 30/04/2009, pervenuta il 28/05/2009 esercizio attività a far tempo dal 01/10/2009;
 - comunicazione datata 31/03/2010, pervenuta il 13/05/2010 esercizio attività a far tempo dal 21/10/2010;
 - comunicazione datata 26/08/2013, pervenuta il 26/08/2013 esercizio attività a far tempo dal 22/11/2013;

- il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 145;

- la comunicazione, presentata dalla ditta per l'aggiornamento dell'AUA, prevede l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, alle disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la gestione del rifiuto di conglomerato bituminoso identificato al codice EER 170302 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. stesso e prevede:
 - la modifica della planimetria, a seguito di differente dislocazione delle aree adibite alla tipologia 7.6 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, con individuazione del settore di stoccaggio del conglomerato bituminoso (rifiuto) e del granulato di conglomerato bituminoso (end of waste);

- Oltre quanto sopra esposto, la ditta intende proseguire l'attività di gestione rifiuti, mantenendo invariati i quantitativi istantanei ed annuali trattati, per le operazioni di seguito esposte:
 - Operazione di recupero R5 "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*";
 - 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*";

- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.

- la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di:
 - 625,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a del D.M. 05/02/1998;
 - 483,20 tonnellate relativa ai rifiuti di conglomerato bituminoso di cui al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 (come somma dei precedenti quantitativi di rifiuti gestita pari a 241,60 tonnellate per i rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett.a. e a 241,60 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett b);

- La planimetria di riferimento per l’impianto e lo svolgimento dell’attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata “Allegato 1 Planimetria modificata” datata 04/02/2019.

Prescrizioni

- L’attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed anche al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed in conformità ai principi generali previsti dall’art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
- L’attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato “Allegato 1 Planimetria modificata” datato 04/02/2019 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compreso il layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all’interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- Devono essere attuate azioni per ridurre la dispersione delle polveri (es. bagnatura) ed i cassoni degli autocarri che trasportano materiale di demolizione dovranno essere telonati.
- L’esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 “*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*”, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell’Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, gli scopi specifici di cui alla parte A dell’Allegato 1 stesso, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche

analisi. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.

- I rifiuti di conglomerato bituminoso che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 del D. Lgs. 152/06.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto), sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26-bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori in relazione alla propria classe di attività (basata sulla quantità annua di rifiuti trattati).

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						R5	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione e R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03							
TOTALE		5200	6250	21000	25000	21000	25000	

D.M. 69/2018 Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti

07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5	
07.06.3 lett. b	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)						R5	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	1000	1812,5	5000	7250	5000	7250	
TOTALE		1000	1812,5	5000	7250	5000	7250	
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5,R13	
07.06.3 lett. a	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.06.4 lett. a	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	1000	1812,5	5000	7250	5000	7250	
TOTALE		1000	1812,5	5000	7250	5000	7250	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.